APPROFONDIMENTO CIVILE

Due post sui social sono sufficienti per integrare il reato di stalking (Cass. n. 33986/2024)

Data pubblicazione: 04/06/2025

Autore: Avv. Roberto Francesco Iannone

Categoria: Civile

Contenuto

La **Corte di Cassazione penale**, con la **sentenza n. 33986/2024**, ha confermato una **condanna per atti persecutori (art. 612-bis c.p.)** fondata su **due soli post pubblicati su un social** dall'autore del reato. Post che **non erano rivolti direttamente alla vittima**, né pubblicati sul suo profilo, ma **scritti sul profilo dell'imputato**, visibile ad altri utenti.

La Suprema Corte ha ribadito un principio di particolare rilievo in materia di **stalking digitale**:

- ciò che rileva non è **la destinazione "tecnica" del messaggio** (cioè il profilo dove viene pubblicato);
- bensì **la sua effettiva capacità di raggiungere e colpire la vittima**, generando quello **stato di ansia e alterazione della vita quotidiana** che costituisce elemento costitutivo del reato.

ANCHE DUE POST SONO SUFFICIENTI AD INTEGRARE IL REATO

Secondo i giudici di legittimità, è l'**agevole accessibilità del contenuto** in rete che può determinare la lesione: in un contesto come quello dei social network, **non è necessario che la persona perseguitata sia "taggata" o "seguace" del profilo da cui partono le molestie**. Basta che i contenuti siano **diffusi in modo tale da poter essere letti o riferiti da soggetti vicini alla vittima**, come era accaduto nel caso concreto.

La massima: "*Anche una condotta minima può integrare il reato, se idonea a generare nella vittima uno stato di perdurante ansia, timore per l'incolumità e modifica delle abitudini di vita.*"

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati

CONCLUSIONI

La sentenza n. 33986/2024 della Cassazione penale chiarisce che:

- la **modalità digitale** non attenua la gravità dell'offesa;
- **non serve un'aggressione diretta** sul profilo della vittima;
- **bastano pochi atti, anche virtuali**, se capaci di generare reale sofferenza psicologica.

Avv. Laura Buzzerio Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Trani e alla Camera dei Giuslavoristi di Trani. Esperta di diritto familiare, si occupa di tutti i rami del diritto, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale. Coautrice del progetto giuridico "Il periscopio del diritto".

Documento generato da www.giurispedia.com | © 2026 Giurispedia - Tutti i diritti riservati